

PROPOSTE DI MODIFICA DELLA VERSIONE 8.1 DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA

**Richieste di emendamenti ex art. 11(a)(iii) del Reg. (Ue) n. 1305/2013 e
ex 4(2) del Reg. (Ue) n. 808/2014 e ss.mm.ii**

Anno 2020

SOMMARIO

1. Type of amendments Reg. UE 1305/2013	2
2. Amendment modifying information provided in the PA	2
3. Amendment related to the third sub-paragraph of Article 4(2) of R.808/2014 (not counting against the limits set in that Article)	2
4. Consultation of the monitoring committee (Article 49(3) of R.1303/2013)	3
5. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Aggiornamento del capitolo 5 "Descrizione della strategia"	3
6. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Capitolo 8: schede tipi di operazioni 4.1.6 e 4.2.2 (strumenti finanziari) - recepimento Regolamenti Ue n. 558/2020 e 460/2020.	8
7. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Capitolo 8. Misura 13 - revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ai sensi dell'art. 32, par 3 del Reg. Ue 1305/2013	9
8. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del capitolo 8 - introduzione della M21 (articolo 39 ter previsto dal Regolamento Ue 2020/872 del 24 giugno 2020)	12
9. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: modifica del capitolo 10 Piano di finanziamento	13
10. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: aggiornamento capitolo 11 Piano indicatori per adeguamento con piano finanziario	21
11. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: aggiornamento del capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato"	21

1. Type of amendments Reg. UE 1305/2013

1.a. Decision Article 11(a)(i) (First paragraph of Article 4(2) of R.808/2014)

Gli emendamenti richiesti non rientrano nella casistica riportata all'art. 11, lettera a), punto i).

1.b. Decision Article 11(a)(ii) or (iii)

Gli emendamenti richiesti rientrano nella casistica di cui all'articolo 11, lettera a), punto iii) del Reg. (UE) 1305/2013 e di cui all'articolo 4, comma 2, terzo sottoparagrafo del Reg. (UE) n. 808/2014 così come modificato dal Reg. (UE) n. 1009/2020, assumendo dunque il carattere di eccezionalità che consente di derogare al numero massimo di modifiche annuali consentite.

1.c. Decision Article 11(b)

Gli emendamenti richiesti non rientrano nelle casistiche riportate all'art. 11, lettera b).

1.d. Notification Article 11(b) second sub-paragraph

Gli emendamenti richiesti non rientrano nella casistica riportata all'art. 11, lettera b).

1.e. Notification Article 11(c)

Gli emendamenti proposti in questo documento non rientrano nella casistica di cui all'articolo 11 c).

2. Amendment modifying information provided in the PA

2.a. Amendments under Article 30 (2) of Reg. UE 1303/2013

Tuttavia con l'entrata in vigore della nuova disposizione di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 9, del regolamento 1303/2013, non è necessario verificare la coerenza delle modifiche proposte con l'accordo di partenariato.

2.b. Amendments under Article 22 (4) and Article 30 (3) of Reg. UE 1303/2013

Gli emendamenti richiesti non hanno lo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione.

3. Amendment related to the third sub-paragraph of Article 4(2) of R.808/2014 (not counting against the limits set in that Article)

3.a. Emergency measures

Gli emendamenti riguardano:

1. L'introduzione della M21, prevista dall'articolo 39 ter del Regolamento Ue 2020/872 del 24 giugno 2020).
2. La modifica della Misura 13 conseguente alla revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 31, par. 5, dell'art. 32, par 3 del Reg. (Ue) 1305/2013, del Reg. (Ue) 2017/2393 e dell'art. 1 del Reg. (Ue) 2019/288.
3. L'integrazione delle schede delle operazioni 4.1.6 e 4.2.2 (Strumenti Finanziari) per recepire i Regolamenti Ue n. 558/2020 e 460/2020 che introducono deroghe sul capitale circolante e le imprese in difficoltà.

La proposta di modifica di cui al presente atto rientra nella casistica di cui all'art. 4, comma 2 del Reg. (UE) n. 808/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 1009/2020, assumendo dunque il carattere di eccezionalità che consente di derogare al numero massimo di modifiche annuali consentite.

Come conseguenza dell'introduzione della nuova M21, vengono modificati anche il capitolo 10 (piano finanziario) al fine di reperire le risorse necessarie per attivare la nuova misura, i capitoli 5 "Descrizione della strategia", 7 "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati" (in automatico su SFC), 11 "Piano di indicatori" e 13 "Aiuti di stato", con lo scopo di allineare e aggiornare le diverse sezioni del programma collegate all'introduzione della Misura.

3.b. Change in the EU legal framework

3.c. Performance review

3.d. Transfer between pillars (Article 58(7) of R.1305/2013)

4. Consultation of the monitoring committee (Article 49(3) of R.1303/2013)

4.a. Date

Il Comitato di sorveglianza è stato consultato tramite procedura scritta d'urgenza (8-14 settembre 2020) chiusa con lettera del Presidente Enrico Rossi, protocollo n. AOO GRT/0312473/F.045.040.010.010 del 15 settembre 2020.

4.b. Opinion of the monitoring committee (1 page)

5. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Aggiornamento del capitolo 5 "Descrizione della strategia"

5.a. Title of the amendment: Aggiornamento del capitolo 5

Aggiornamento del paragrafo 5.2 *"La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1"* per l'inserimento della nuova M21 e del paragrafo 5.3 "Obiettivi trasversali" (tabelle 5.3.1 "Obiettivo trasversale ambiente", 5.3.3 "Cambiamenti climatici" e 5.3.5 "Ripartizione delle risorse finanziarie per l'innovazione") per l'adeguamento degli importi a seguito della modifica del piano finanziario.

- Con riferimento al paragrafo 5.2, le modifiche (segnalate in grassetto) riguardano le FA 2A (in cui ricade la sottomisura 21.1) e 3A (in cui ricadono le sottomisure 21.2 e 21.3):

"5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- *M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)*
- *M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15)*

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- **M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (art. 39 ter).**

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La combinazione di misure concorre a soddisfare i fabbisogni 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 14 e consente di:

- incentivare la partecipazione a corsi di formazione professionale, ad attività dimostrative e a scambi interaziendali connessi alla sfera tecnica, tecnologica, strategica, di marketing, di forme organizzative e gestionali per incentivare modelli di sviluppo che migliorino la competitività e la redditività delle aziende e promuovano lo sviluppo sostenibile delle attività aziendali (Misura 1);
- acquisire servizi di consulenza che aiutino l'agricoltore nella gestione sostenibile delle attività, nella valutazione delle azioni da intraprendere per migliorare le prestazioni economiche, nel prevenire perdite di reddito conseguenti alla fauna selvatica. (Sottomisura 2.1);
- incentivare investimenti che migliorino le prestazioni globali dell'impresa tramite una
- riorganizzazione del processo produttivo per ridurre i costi di produzione; che limitino la riduzione del reddito per la presenza di fauna selvatica; che incentivino la trasformazione, la
- commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti per consolidare, adeguare, modernizzare e rendere più competitivo sul mercato il settore agroalimentare (Sottomisure 4.1 e 4.2);
- favorire l'efficienza energetica e la produzione di energie rinnovabili per ridurre i costi di produzione e aumentare il reddito aziendale anche con lo sviluppo di attività extra agricole (Sottomisure 4.1 e 6.4);
- incentivare investimenti in infrastrutture per ridurre le debolezze strutturali di un territorio e per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali (Sottomisure 4.3);
- incentivare investimenti per introdurre o implementare attività extra agricole per aumentare la redditività delle aziende, creare nuove opportunità occupazionali e soddisfare i bisogni dei territori rurali (Sottomisura 6.4 e 16.9);
- **offrire un sostegno temporaneo di emergenza alle aziende agricole particolarmente colpite dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, con l'obiettivo fondamentale di garantire la continuità delle loro attività economiche (sottomisura 21.1).**

Si attivano gli strumenti finanziari previsti dagli artt. 37-46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (esempio fondi garanzia e fondi di rotazione con contributi in c/o interessi).

Omissis"

"5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- **M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (art. 39 ter).**

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La combinazione di misure proposta consente a tutti gli operatori delle filiere produttive agroalimentari e forestali di soddisfare i fabbisogni 4, 5, 6, 9, 14, così come individuati nell'analisi, e consente di:

- accedere alle azioni di trasferimento delle conoscenze, competenze e pratiche innovative al fine di promuovere l'organizzazione e l'integrazioni tra i soggetti facenti parte delle filiere agro-alimentare e forestale (Misura 1);
- acquisire servizi di consulenza aziendale, finalizzati a sostenere le necessarie competenze relative ai regimi di qualità, alla creazione di valore aggiunto, alla promozione dei prodotti (Sottomisura 2.1);
- accedere ad attività di promozione ed informazione sul mercato interno per valorizzare le produzioni a qualità certificata (Sottomisura 3.2);
- favorire investimenti per la competitività, la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli e forestali in un contesto di filiera e/o di Distretto rurale mirati anche al miglioramento della qualità (Sottomisure 4.1, 4.2, 4.3, 8.6);
- nuove opportunità occupazionali per i territori rurali (Sottomisura 6.4);
- incentivare rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale sia nella fase di produzione che di trasformazione e di commercializzazione (Sottomisure 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.8), favorendo varie forme di aggregazione (cooperazione, reti di imprese ecc.);
- **offrire un sostegno temporaneo di emergenza alle PMI particolarmente colpite dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, con l'obiettivo fondamentale di garantire la continuità delle loro attività economiche (sottomisure 21.2 e 21.3).**

La principale modalità di attuazione della combinazione e giustificazione delle misure sopra descritte (**ad esclusione delle sottomisure 21.2 e 21.3**) consiste nella progettazione integrata, sia di tipo orizzontale che verticale, da attivare attraverso bandi multimisura che prevedono la sottoscrizione di accordi di filiera o di accordi/contratti di Distretto. Nel caso di progetti integrati territorialmente mirati, gli interventi saranno volti solo ad uno specifico territorio o ad uno specifico Distretto rurale riconosciuto ai sensi della LR 17/2017 (o riconosciuti ai sensi della LR 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla LR 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Del. GR n. 171/2018).

Omissis"

- Con riferimento al paragrafo 5.3 "Obiettivi trasversali" (tabelle 5.3.1 "Obiettivo trasversale ambiente" e 5.3.5 "Ripartizione delle risorse finanziarie per l'innovazione") si adeguano gli importi a seguito della modifica del piano finanziario. Nel paragrafo 5.3 "Obiettivi trasversali", viene sostituita la tabella 5.3.1 "Obiettivo trasversale ambiente" aggiornando gli importi. La nuova tabella è la seguente:

"Tabella 5.3.1 "Obiettivi trasversali ambiente" (OT6 dell'Accordo di Partenariato "Tutelare e promuovere l'uso efficiente delle risorse".

Reg UE 1305/2014 - Art. 59, paragrafo 6: Almeno il 30 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui all'articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli articoli 21, 28, 29 e 30

Reg UE 1305/2014 - Art. 59, paragrafo 6: Almeno il 30 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui all'articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli articoli 21, 28, 29 e 30			
Misure di cui all' 59, paragrafo 6 del Reg. 1305/2014, attivate nell'ambito del PSR della Regione Toscana	Dotazione finanziaria delle misure nell'ambito del PSR 2014/2020 della Regione Toscana - SPESA PUBBLICA	QUOTA FEASR	Misure di cui all' 59, paragrafo 6 del Reg. 1305/2014, attivate nell'ambito del PSR della Regione Toscana
Art. 17	21.322.691,00	9.194.344	Misura 4 su FA 5A, 5C, su PRIORITA' 4

Art. 21	131.367.800,00	56.645.795	Misura 8
Art. 28	50.788.410,00	21.899.962	Misura 10
Art. 29	169.172.500,00	72.947.182	Misura 11
Art. 31	27.875.530,00	12.019.929	Misura 13
Totale	400.526.931	172.707.213	

	Proposta modifica	Versione in vigore	differenza tra proposta e versione in vigore
Spesa Pubblica totale PSR 2014/2020	949.420.223	949.420.223	-
Spesa pubblica per finalità ambientali	400.526.931	406.726.931	- 6.200.000
Quota FEASR per finalità ambientali	172.707.213	175.380.653	- 2.673.440
% spesa per finalità ambientali/totale spesa pubblica PSR 2014-2020	42,19%	42,84%	-0,65%

Per quanto riguarda la percentuale di incidenza degli obiettivi ambientali la rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario comporta una riduzione delle risorse per gli obiettivi ambientali del - 0,65% passando dal 42,85% al 42,19%.

La Tabella 5.3.3 "Cambiamenti climatici" (OT 5 dell'Accordo di Partenariato "Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi") subisce le seguenti variazioni (si vedano parti in grassetto):

Reg. UE 215/2014 - Allegato II - Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 2					
Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013	Settore prioritario	FA/Priorità di riferimento	(A) Coefficiente Reg. UE 215/2014	(B) Dotazione finanziaria FA/Priorità PSR 2014/2020 Regione Toscana	(A)*(B) = Spesa pubblica per cambiamenti climatici
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	Focus area 3b	40%	23.820.900,00	9.528.360,00
Articolo 5, paragrafo 4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (tutti settori prioritari)	Priorità 4	100%	313.037.874,00	313.037.874,00
Articolo 5, paragrafo 5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (tutti settori prioritari)	Priorità 5	100%	118.441.786,00	118.441.786,00
Articolo 5, paragrafo 6, lettera b)	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	Focus area 6b	40%	57.103.860,00	22.841.544,00

	Proposta modifica	Versione in vigore	differenza tra proposta e versione in vigore
	Quota Spesa Pubblica	Quota Spesa Pubblica	
Totale PSR 2014/2020	949.420.223	949.420.223	-
Quota per cambiamenti climatici	463.849.564	474.949.564	- 11.100.000
% per cambiamenti climatici/totale spesa pubblica PSR 2014-2020	48,86%	50,03%	-1,17%

Le risorse del Programma destinate agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici (OT 5) ai sensi dell'art. 2 del Reg. Ue n.215/2014, subiscono una riduzione del -1,17% passando dal 50,03% al 48,86%. In termini di risorse finanziarie la riduzione è pari a -11.100.000 passando dai 474.949.564 a 463.849.564.

Per quanto riguarda la percentuale da destinare all'OT innovazione:

Alla priorità trasversale della innovazione e della crescita delle capacità e competenze è destinato il 6,8% delle risorse totali, per un importo totale di Euro 64.775.645, di cui:

- 1,3% per interventi di formazione (M1)
- 1,5% per consulenza (M2)
- 4,1% per il sostegno alla cooperazione (dalla M16)

La ripartizione delle risorse finanziarie (in Euro) fra le priorità e le focus area, con il dettaglio delle misure coinvolte è riportata nella Tabella 5.3.5 relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie per l'innovazione."

La Tabella 5.3.5 "Ripartizione delle risorse finanziarie per l'innovazione" subisce le seguenti variazioni (si vedano parti in grassetto):

MISURE	FOCUS AREA									tot.
	2a	2b	3a	3b	P4	5a	5c	5d	5e	
1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	900.000	1.300.000	2.000.000	700.000	2.637.770	900.000	1.913.916	900.000	800.000	12.051.686
2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	4.479.294	50.000	360.000	1.150.000	4.166.480	740.000	1.650.706	740.000	730.000	14.066.480
16 - Cooperazione	3.667.820	0	5.638.200	2.000.000	8.300.909	4.000.000	9.050.550	3.000.000	3.000.000	38.657.479
TOT. FOCUS AREA	9.047.114	1.350.000	7.998.200	3.850.000	15.105.159	5.640.000	12.615.172	4.640.000	4.530.000	64.775.645

Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Tale emendamento è una conseguenza dell'introduzione della M21 e della successiva modifica del piano finanziario. Con riferimento al paragrafo 5.3 il presente emendamento ha dunque lo scopo di allineare gli importi relativi alle risorse destinate agli obiettivi trasversali, come derivanti appunto dalle modifiche apportate al piano finanziario.

5.b. Expected effects of the amendment

Aggiornamento del paragrafo 5.3 per allineamento del testo con la modifica di cui al capitolo 10 “piano di finanziamento”.

5.c. Impact on the change on indicators

Si veda emendamento relativo al capitolo 11 “indicatori”.

5.d. Relationship between the change and the PA

Non pertinente ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 558 del 23 aprile 2020 che “*modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19*”.

6. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Capitolo 8: schede tipi di operazioni 4.1.6 e 4.2.2 (strumenti finanziari) – recepimento Regolamenti Ue n. 558/2020 e 460/2020.

6.a. Title of the amendment: Capitolo 8: schede tipi di operazioni 4.1.6 e 4.2.2 (strumenti finanziari) – recepimento regolamenti Ue n. 558/2020 e 460/2020.

Con riferimento alle schede dei tipi di operazione 4.1.6 “Miglioramento della redditività e competitività aziende agricole – strumenti finanziari” e 4.2.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo prodotti agricoli - strumenti finanziari”, si prevede di recepire le novità intercorse con l’approvazione del Regolamento Ue n. 558 del 23 aprile 2020 che “*modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19*” e del Regolamento (Ue) n. 460 del 30 marzo 2020 che “*modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)*”.

Pertanto vengono integrati i seguenti paragrafi

Si propone di integrare il paragrafo 8.2.4.3.6.5 e 8.2.4.3.8.5 “Costi ammissibili” dei tipi di operazione 4.1.6 e 4.2.2 aggiungendo il terzo punto elenco (in grassetto):

- *“Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.*
- *Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.*
- ***Questo strumento finanziario può fornire sostegno sotto forma di capitale circolante come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013. I prestiti erogati in tale ambito a titolo di sostegno nella forma di capitale circolante non possono superare l'importo di 200.000 EUR.”***

Si propone di modificare il paragrafo 8.2.4.3.6.6 e 8.2.4.3.8.6 “Condizioni di ammissibilità” del tipo di operazione 4.1.6, inserendo le due frasi in grassetto:

“Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Tale previsione non si applica nel caso di supporto fornito al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19.”

6.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Recepire le novità intercorse con l’approvazione del Regolamento Ue n. 558 del 23 aprile 2020 e n. 460 del 30 marzo 2020.

L'epidemia COVID-19 e lo shock economico innescati da questa emergenza ha determinato la necessità di adeguate misure per fornire una risposta immediata alle imprese. La modifica di cui al presente emendamento ha lo scopo di allineare lo strumento finanziario alle modifiche introdotte dalla Commissione europea al regolamento 1303/2013 inserendo misure di mitigazione in relazione al capitale circolante. Il quadro normativo UE modificato offre un'eccezionale flessibilità aggiuntiva in relazione al finanziamento del capitale circolante al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi. Le modifiche intercorse eliminano l'obbligo di collegare il sostegno al capitale circolante alle operazioni di investimento, e quindi non elimina anche l’obbligo di presentare giustificativi basati su piani aziendali o documenti equivalenti, nonchè prove che dimostrino che è stato utilizzato per lo scopo previsto. Consente il sostegno di spese ammissibili relative al capitale circolante fino a 200.000 EUR.

Inoltre, la modifica prevede la possibilità di sostenere anche le imprese in difficoltà, attualmente non ammissibili al sostegno, nel contesto dell'epidemia COVID-19

6.c. Expected effects of the amendment

Mitigazione degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e assicurare una adeguata liquidità alle imprese, con procedure più semplificate.

6.d. Impact on the change on indicators

Il presente emendamento non comporta modifiche al piano degli indicatori

6.e. Relationship between the change and the PA

Non pertinente

7. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Capitolo 8. Misura 13 - revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ai sensi dell'art. 32, par 3 del Reg. Ue 1305/2013

7.a. Title of the amendment: Capitolo 8. Misura 13 - revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ai sensi dell'art. 32, par 3 del Reg. Ue 1305/2013

Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane quale modifica del PSR ai sensi dell'art. 31, par. 5, dell'art. 32, par 3 del Reg. (Ue) 1305/2013, del Reg. (Ue) 2017/2393 e dell'art. 1 del Reg. (Ue) 2019/288.

Tale emendamento prevede la modifica della scheda delle sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3. Le modifiche previste alle sottomisura 13.1 e 13.3 sono come conseguenza delle modifiche intercorse alla scheda della sottomisura 13.2.

Le modifiche sono riportate nell'allegato A al presente template "Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)" evidenziate in modalità revisione rispetto alla versione 8.1 del Psr in vigore.

7.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

La presente modifica è finalizzata all'approvazione della delimitazione ai sensi dell'art. 32(3) del Reg. UE 1305/2013, così come modificato dal Reg. (Ue) 2017/2393 e successivamente dal Reg. (UE) 2019/288.

Le zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, sono quelle in cui almeno il 60% della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al Reg. 1305/2013 e ss.mm.ii (Parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali) al valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni è garantito a livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o a livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta. Lo SM Italia ha chiesto ed ottenuto di utilizzare il foglio di mappa catastale quale unità amministrativa distinta, per i soli comuni misti o parzialmente montani. La regione Toscana non si è avvalsa di questa possibilità in quanto ha parallelamente avviato un processo di revisione delle zone montane, tuttora in fase di negoziato. Non sarebbe stato coerente quindi sottoporre alla metodologia delle aree che poi sarebbero potute risultare modificate.

L'analisi per la nuova delimitazione delle zone in oggetto è stata eseguita su tutti i comuni che appartengono alle seguenti categorie:

- già delimitati come totalmente o parzialmente svantaggiati (ex art. 19 del Reg. n. 1257/1999)
- comuni ordinari
- contemporaneamente delimitati come parzialmente montani (ex art. 18 del Reg. n.1257/1999) e parzialmente svantaggiati (ex art. 19 del Reg. n. 1257/1999)
- parzialmente montani (ex art. 18 del Reg. n. 1257/1999)
- totalmente montani (ex art. 18 del Reg. n. 1257/1999)

L'analisi territoriale basata sui criteri di tipo biofisico previsti dall'Allegato III al Reg. UE 1305/2013 è stata concordata con JRC e approvata dagli uffici della Commissione.

Su questi comuni è stata poi applicata un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi sono stati superati con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni (produzione standard), o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi mediante investimenti, ecc.

Questa fase, detta *fine-tuning*, è stata condotta a livello nazionale e si è conclusa con lettera del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Prot. n. 0012915 del 15/04/2020 e successivo decreto Mipaaf n. 6277 dell'8 giugno 2020 di adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi. L'elenco definitivo mostra i risultati per tutti i comuni su cui è stata applicata la metodologia (**Allegato B – Elenco nazionale comuni ANCs-nuova delimitazione**). La Regione Toscana inserisce nella modifica del PSR di cui al presente emendamento i seguenti comuni (che ovviamente possiedono lo svantaggio biofisico e superano il fine tuning):

- già delimitati come totalmente o parzialmente svantaggiati (ex art. 19 del Reg. n. 1257/1999)

- comuni ordinari
- contemporaneamente delimitati come parzialmente montani (ex art. 18 del Reg. n.1257/1999) e parzialmente svantaggiati (ex art. 19 del Reg. n. 1257/1999)

Questi ultimi comuni sono Calci, Buti, Calenzano e Cavriglia. Una volta approvata la modifica del PSR di cui al presente emendamento, l'intero territorio di questi comuni passerà da delimitato come parzialmente montano ex art. 18 del Reg. n.1257/1999 e parzialmente svantaggiato ex art. 19 del Reg. n. 1257/1999 a territorio soggetto a vincoli naturali, diverso dalle zone montane, per intero.

I comuni che risultano soggetti a vincoli naturali ex art. 31 par 2 b), così come la relativa cartografia, sono riportati nella scheda della Misura 13 e **in allegato al presente emendamento (Allegato C - Elenco regionale comuni ANCs- nuova delimitazione)**.

Si allegano altresì il documento redatto dal Mipaaf che illustra in modo sintetico e completo le diverse tappe del processo di identificazione delle aree svantaggiate a livello nazionale, nonché la situazione ex ante ed ex post **(Allegati D ed E)**.

7.c. Expected effects of the amendment

Il risultato atteso è quello di avere una nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane, che risponda il più possibile al reale svantaggio dei comuni in campo agricolo.

La nuova delimitazione ha effetti diretti sulla possibilità di:

1. beneficiare dell'indennità di cui all'art. 31 del Reg. 1305/2013
2. ottenere un punteggio secondo l'ubicazione delle superfici aziendali

La nuova zonizzazione ha inoltre un effetto indiretto sull'attribuzione del titolo di IAP (imprenditore agricolo professionale) e sulla principalità dell'attività agricola.

Per quanto riguarda il punto 1, a partire dal 2016 la sottomisura non è più stata finanziata per esaurimento delle risorse. Il Reg UE 2019/288 ha inserito all'interno dell'art. 31 del Reg. 1305/2013 il seguente capoverso:

“In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.”

Dato che l'ultimo anno in cui è possibile corrispondere l'indennità è il 2020 e la sottomisura 13.2 non è stata attivata nell'annualità in corso, dal 2021 le zone uscenti non potranno beneficiare di alcuna indennità.

Per quanto riguarda i comuni che passano da misti a totalmente affetti da vincoli naturali (Calci, Buti, Calenzano e Cavriglia), le porzioni di territorio montano al momento dell'uscita del bando relativo alla sottomisura 13.1 *Indennità in zona montane*, mantengono il diritto all'indennità relativa alle zone montane per l'annualità 2020.

Per quanto riguarda il punto 2 la modifica non avrà alcun impatto sui procedimenti avviati, per i quali ci si baserà sulla situazione in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per le domande di aiuto presentate successivamente alla modifica, le verifiche sul possesso del punteggio verranno effettuate secondo l'assetto territoriale modificato.

7.d. Impact on the change on indicators

La presente modifica non ha alcun impatto sugli indicatori.

7.e. Relationship between the change and the PA

Non pertinente.

8. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del capitolo 8 - introduzione della M21 (articolo 39 ter previsto dal Regolamento Ue 2020/872 del 24 giugno 2020)

8.a. Title of the amendment: Introduzione della M21 (articolo 39 ter previsto dal Regolamento Ue 2020/872 del 24 giugno 2020)

Attivazione della scheda di Misura 21. Si veda allegato (Allegato F).

8.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Con tale emendamento si intende attivare la M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19", prevista dall'art. 39 ter del Reg. Ue 1305/2013 introdotto dal Regolamento (Ue) 2020/872 del 24 giugno 2020. La misura si rivolge prioritariamente a tre settori che hanno più di altri in Toscana subito gravi perdite economiche dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19. La misura intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore:

- le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo e le fattorie didattiche.
- il settore della trasformazione dei prodotti lattiero caseari e floricoli che hanno subito gravi danni economici in conseguenza dell'epidemia COVID-19 e stanno incontrando difficoltà a preservare la continuità dell'attività economica per gravi carenze di liquidità.

La misura 21 pertanto si articola in tre sottomisure:

- 21.1 Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19
- 21.2 Eccezionale aiuto temporaneo al settore della trasformazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpito dalla crisi COVID-19
- 21.3 Eccezionale aiuto temporaneo al settore della trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpito dalla crisi COVID-19

Come previsto dal Regolamento (Ue) 2020/872 l'importo massimo del sostegno non è superiore a 7000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI. Per l'attivazione delle sopra dette misure è intenzione utilizzare il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale (si veda apposito emendamento – capitolo 10 "Piano di finanziamento").

8.c. Expected effects of the amendment

Con l'attivazione della M21 si intende offrire un sostegno temporaneo di emergenza agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, con l'obiettivo fondamentale di garantire la continuità delle loro attività economiche. Il sostegno è dunque erogato sulla base di un importo forfettario. Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto

ai potenziali beneficiari, non vengono fissati criteri di selezione, pertanto per tutte le sottomisure sopra richiamate si intende beneficiare dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento Ue n. 1305/2013 e ss.mm.ii. A seguito della presentazione delle domande complessive, qualora le risorse dovessero risultare insufficienti, l'ammontare della sovvenzione potrà essere diminuito proporzionalmente all'entità delle risorse disponibili, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un aiuto a tutte le imprese la cui domanda risulti ammissibile.

8.d. Impact on the change on indicators

Si veda apposito emendamento relativo al capitolo 11 "Piano degli indicatori".

8.e. Relationship between the change and the PA

Non pertinente

9. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: modifica del capitolo 10 Piano di finanziamento

9.a. Title of the amendment: modifica del capitolo 10 Piano di finanziamento

Inserimento nel piano finanziario del Programma di una nuova misura denominata "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19". Rimodulazione delle risorse disponibili contenute nel piano finanziario del programma a favore della nuova misura.

La modifica del piano finanziario (dettagliata nelle seguenti tabelle da 1 a 4) riguarda una riduzione delle risorse programmate disponibili per le sottomisure/tipi di operazione di seguito elencate.

Misura/Sottomisura	RIDUZIONE RISORSE PROGRAMMATE		
	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA
2.1 Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza	-200.000	-86.240	P4
	-800.000	-344.960	5A
	-1.400.000	-603.680	5C
	-800.000	-344.960	5D
	-800.000	-344.960	5E
4.1.5 Incentivare il ricorso energie rinnovabili nelle aziende agricole	-1.500.000	-646.800	5C
6.4.1 Diversificazione aziende agricole	-4.400.000	-1.897.280	2A
Misura 16 - Cooperazione	-500.000	-215.600	5C
Misura 20 - Assistenza tecnica	-1.000.000	-431.200	
Operazione 4.4.1 Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio	-1.850.000	-797.720	P4
Operazione 4.1.4 Gestione della risorsa idrica	-1.350.000	-582.120	5A
Operazioni 4.1.3 Partecipazione alla progettazione integrata	-1.888.404	-814.280	3A
Sottomisura 8.4 Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste	-1.500.000	-646.800	P4
Sottomisura 5.2 Ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità	-1.000.000	-431.200	3B
TOTALE	-18.988.404	-8.187.800	

La modifica del piano finanziario interessa una riduzione di risorse per complessivi 8.187.800 € (QUOTA FEASR) che corrisponde al 2% dell'intera dotazione finanziaria FEASR del programma, pari a 409,390

milioni di € in linea con quanto stabilito dal REGOLAMENTO (UE) 2020/872 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2020 che modifica il Reg. 1305/13 prevedendo all'art. 59 paragrafo 6 bis. *“Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale”.*

Le riduzioni delle risorse programmate sulle sottomisure/operazioni suddette, vengono destinate, a favore della nuova misura “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” suddivisa tra le seguenti sottomisure.

Misura/Sottomisura	AUMENTO RISORSE PROGRAMMATE		
	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA
Sottomisura 21.1 “Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19”	17.388.404	7.497.880	2A
Sottomisura 21.2 Eccezionale aiuto temporaneo alle PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpite dalla crisi COVID-19	1.500.000	646.800	3A
Sottomisura 21.3 Eccezionale aiuto temporaneo alle PMI che operano nel settore della trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpite dalla crisi COVID-19	100.000	43.120	3A
TOTALE	18.988.404	-8.187.800	

Si riporta qui di seguito il dettaglio delle modifiche al Piano finanziario (Tabelle 1-4):

- Tabella 1 – proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario del Psr versione 8.1 per sottomisura/tipo di operazione e Priorità/Focus Area
- Tabella 2 – proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario del Psr versione 8.1 per misura
- Tabella 3 – proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario del Psr versione 8.1 per Priorità
- Tabella 4 - proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario del Psr versione 8.1 per Focus Area

TABELLA 1 – PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMATE NEL PIANO FINANZIARIO DEL PSR VERSIONE 8.1 PER SOTTOMISURA/TIPO DI OPERAZIONE E PRIORITA'/FOCUS AREA

Misura/Sottomisura	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA
2.1 Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza	4.366.480	1.882.826	P4	4.166.480	1.796.586	P4	-200.000	-86.240	P4
	1.540.000	664.048	5A	740.000	319.088	5A	-800.000	-344.960	5A
	3.050.706	1.315.464	5C	1.650.706	711.784	5C	-1.400.000	-603.680	5C
	1.540.000	664.048	5D	740.000	319.088	5D	-800.000	-344.960	5D
	1.530.000	659.736	5E	730.000	314.776	5E	-800.000	-344.960	5E
4.1.5 Incentivare il ricorso energie rinnovabili nelle aziende agricole	4.391.850	1.893.766	5C	2.891.850	1.246.966	5C	-1.500.000	-646.800	5C
6.4.1 Diversificazione aziende agricole	43.713.600	18.849.304	2A	39.313.600	16.952.024	2A	-4.400.000	-1.897.280	2A
Misura 16 - Cooperazione	9.550.550	4.118.197	5C	9.050.550	3.902.597	5C	-500.000	-215.600	5C
Misura 20 - Assistenza tecnica	12.847.733	5.539.942		11.847.733	5.108.742		-1.000.000	-431.200	
Operazione 4.4.1 Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio	14.492.991	6.249.378	P4	12.642.991	5.451.658	P4	-1.850.000	-797.720	P4
Operazione 4.1.4 Gestione della risorsa idrica	7.137.850	3.077.841	5A	5.787.850	2.495.721	5A	-1.350.000	-582.120	5A
Operazioni 4.1.3 Partecipazione alla progettazione integrata	127.024.220	54.772.844	3A	125.135.816	53.958.564	3A	-1.888.404	-814.280	3A
Sottomisura 8.4 Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste	26.246.045	11.317.295	P4	24.746.045	10.670.495	P4	-1.500.000	-646.800	P4
Sottomisura 5.2 Ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità	7.187.210	3.099.125	3B	6.187.210	2.667.925	3B	-1.000.000	-431.200	3B
Sottomisura 21.1 "Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19"	0	0		17.388.404	7.497.880	2A	17.388.404	7.497.880	2A
Sottomisura 21.2 Eccezionale aiuto temporaneo alle PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpite dalla crisi COVID-19	0	0		1.500.000	646.800	3A	1.500.000	646.800	3A
Sottomisura 21.3 Eccezionale aiuto temporaneo alle PMI che operano nel settore della trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpite dalla crisi COVID-19	0	0		100.000	43.120	3A	100.000	43.120	3A
totale	264.619.235	114.103.814		264.619.235	114.103.814		0	0	

TABELLA 2 – PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMATE NEL PIANO FINANZIARIO DEL PSR VERSIONE 8.1 PER MISURA

Misure	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)		Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)		Variazione finanziaria c=b-a	
	spesa pubblica	Feasr	spesa pubblica	Feasr	spesa pubblica	Feasr
Misura 2	18.066.480	7.790.266	14.066.480	6.065.466	-4.000.000	-1.724.800
Misura 4	256.440.581	110.577.179	249.852.177	107.736.259	-6.588.404	-2.840.920
Misura 5	20.970.900	9.042.652	19.970.900	8.611.452	-1.000.000	-431.200
Misura 6	93.608.580	40.364.020	89.208.580	38.466.740	-4.400.000	-1.897.280
Misura 8	132.867.800	57.292.595	131.367.800	56.645.795	-1.500.000	-646.800
Misura 16	39.157.479	16.884.705	38.657.479	16.669.105	-500.000	-215.600
Misura 20	12.847.733	5.539.942	11.847.733	5.108.742	-1.000.000	-431.200
Misura 21	0	0	18.988.404	8.187.800	18.988.404	8.187.800
TOTALE	573.959.553	247.491.359	573.959.553	247.491.359	0	0

TABELLA 3 – PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMATE NEL PIANO FINANZIARIO DEL PSR VERSIONE 8.1 PER PRIORITA'

PRIORITA'	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	%	spesa pubblica	Feasr	%	spesa pubblica	Feasr	%
P2	206.171.954	88.901.347	21,72%	219.160.358	94.501.946	23,08%	12.988.404	5.600.600	1,37%
P3	189.262.416	81.609.954	19,93%	187.974.012	81.054.394	19,80%	-1.288.404	-555.560	-0,14%

P4	316.587.874	136.512.691	33,35%	313.037.874	134.981.931	32,97%	-3.550.000	-1.530.760	-0,37%
P5	125.591.786	54.155.178	13,23%	118.441.786	51.072.098	12,48%	-7.150.000	-3.083.080	-0,75%
P6	97.103.860	41.871.184	10,23%	97.103.860	41.871.184	10,23%	0	0	0,00%
AT	12.847.733	5.539.942	1,35%	11.847.733	5.108.742	1,25%	-1.000.000	-431.200	-0,11%
MD	1.854.600	799.704	0,20%	1.854.600	799.704	0,20%	0	0	0,00%
TOTALE	949.420.223	409.390.000	100,00%	949.420.223	409.390.000	100,00%	0	0	0,00%

TABELLA 4 - PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMATE NEL PIANO FINANZIARIO DEL PSR VERSIONE 8.1 PER FOCUS AREA

Focus area	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	%	spesa pubblica	Feasr	%	spesa pubblica	Feasr	%
2a	99.471.524	42.892.121	10,48%	112.459.928	48.492.721	11,85%	12.988.404	5.600.600	1,37%
2b	106.700.430	46.009.225	11,24%	106.700.430	46.009.225	11,24%	-	-	0,00%
3a	164.441.516	70.907.182	17,32%	164.153.112	70.782.822	17,29%	- 288.404	- 124.360	-0,03%
3b	24.820.900	10.702.772	2,61%	23.820.900	10.271.572	2,51%	- 1.000.000	- 431.200	-0,11%
P4	316.587.874	136.512.691	33,35%	313.037.874	134.981.931	32,97%	- 3.550.000	- 1.530.760	-0,37%
5a	13.577.850	5.854.769	1,43%	11.427.850	4.927.689	1,20%	- 2.150.000	- 927.080	-0,23%
5c	23.143.516	9.979.484	2,44%	19.743.516	8.513.404	2,08%	- 3.400.000	- 1.466.080	-0,36%
5d	30.240.000	13.039.488	3,19%	29.440.000	12.694.528	3,10%	- 800.000	- 344.960	-0,08%
5e	58.630.420	25.281.437	6,18%	57.830.420	24.936.477	6,09%	- 800.000	- 344.960	-0,08%
6b	57.103.860	24.623.184	6,01%	57.103.860	24.623.184	6,01%	-	-	0,00%
6c	40.000.000	17.248.000	4,21%	40.000.000	17.248.000	4,21%	-	-	0,00%
AT	12.847.733	5.539.942	1,35%	11.847.733	5.108.742	1,25%	- 1.000.000	- 431.200	-0,11%
MD	1.854.600	799.704	0,20%	1.854.600	799.704	0,20%	-	-	0,00%
TOTALE	949.420.223	409.390.000	100%	949.420.223	409.390.000	100%	-	-	0,00%

9.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Le riduzioni delle risorse programmate delle sottomisure/tipi di operazione trovano le seguenti giustificazioni:

- Riduzione delle risorse programmate sulla sottomisura 2.1, (FA 5A, 5C, 5D, 5E e P4) per 4.000.000 che passano da un programmato di € 18.066.480 (quota pubblica) a un programmato di 14.066.480 (quota pubblica). Si tratta di risorse libere che ancora non state messe a bando. Per quanto riguarda l'attuazione della misura 2.1 nel 2018 è stato pubblicato il bando relativo ai servizi di consulenza, con una dotazione finanziaria di 5.500.000, che è stato sospeso a causa di un ricorso. Con decreto dirigenziale 2891 del 25 febbraio 2020 è stata disposta la riapertura del bando approvato con d.d. 2891/2020, con 5,5 milioni messi a bando, il cui termine per la presentazione delle domande di aiuto è scaduto il 29 maggio 2020. La graduatoria completa dei beneficiari (organismi di consulenza) è stata approvata lo scorso luglio: sono 12 i soggetti che erogano consulenza ammissibili a finanziamento. La graduatoria verrà scorsa completamente ed è in corso l'approvazione dell'atto che integra la dotazione del bando da 5,5 milioni a quasi 8 milioni di contributo concedibile, portando al completo finanziamento di tutti i soggetti ammissibili. Inoltre sulla misura sono stati erogati a favore dei beneficiari pagamenti derivanti da impegni del precedente periodo di programmazione per 5.618.610. Pertanto, con riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni, si fa presente che a fronte degli 11.114 beneficiari da soddisfare previsti negli indicatori di output, sono stati già finanziati 5.154 beneficiari dei trascinamenti a cui si devono aggiungere i beneficiari finanziabili con il bando 2018 che prevede un coinvolgimento di oltre 5.400 di imprese agricole e forestali (beneficiari finali) sull'intero territorio regionale toscano, con oltre 10.000 servizi di consulenza potenzialmente attivabili. Si ritiene pertanto di avere raggiunto il target previsto dall'indicatore di output.
- Riduzione delle risorse programmate sull'operazione 4.1.5 (FA 5C) per 1.500.000 che passano da un programmato di 4.391.850 (quota pubblica) a un programmato di 2.891.850 (quota pubblica). L'operazione è stata attivata nella progettazione integrata con i seguenti bandi: Pacchetto giovani annualità 2015, 2016 e 2019; Progetti integrati di filiera annualità 2015 e 2017; Progetti integrati di distretto; Progetti integrati territoriali e nel bando 4.1 annualità 2016. Nonostante l'operazione sia stata attivata in diversi bandi risultano ad oggi risorse programmate ancora libere. Di seguito le domande ammesse a finanziamento e il relativo contributo per bando:

Bando	Numero domande ammesse a finanziamento	Contributo ammesso
Pacchetto giovani 2015	44	151.841
Pacchetto giovani 2016	9	42.782
Progetti integrati di filiera 2015	27	700.652
Progetti integrati di filiera 2017	2	7.950
Progetti integrati territoriali (PIT)	4	45.873
Progetti integrati di distretto (PID)	1	85.000
Pacchetto giovani 2019	90	829.000
Bando singolo 2016	19	327.370
Totale	196	2.190.468

Per quanto riguarda l'indicatore di output dell'operazione 4.1.5 "N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti" il cui obiettivo è pari a 64 beneficiari, il numero di domande ammesse a finanziamento è pari a 196 di cui pagate 61 per una spesa pubblica rendicontata nelle dichiarazioni di spesa pari a 837.602 euro. Pertanto il target previsto è stato ampiamente raggiunto.

- Riduzione delle risorse programmate sull'operazione 6.4.1 (FA 2A) per 4.400.000 che passano da un programmato di 43.713.600 (quota pubblica) a un programmato di 39.313.600 (quota pubblica). Per quanto riguarda i dati di attuazione due sono i bandi singoli pubblicati uno nel 2016 e l'altro nel 2018. Inoltre l'operazione è stata attivata con il Pacchetto giovani annualità 2015, 2016 e 2019 e nei Progetti integrati di filiera annualità 2015. Si ritiene pertanto necessario rimodulare le risorse programmate dell'operazione al fine di attivare la Misura 21. Di seguito le domande ammesse a finanziamento e il relativo contributo per bando:

Bando	Numero domande ammesse a finanziamento	Contributo ammesso
Pacchetto giovani 2015	249	14.004.094
Pacchetto giovani 2016	144	7.872.433
Progetti integrati di filiera 2015	36	3.089.307
Bando Pacchetto giovani 2019	88	4.300.000
Bando singolo 2016	23	2.971.819
Bando singolo 2018	in corso istruttoria di ammissibilità	
Totale	540	22.237.653

- Riduzione delle risorse programmate sulla misura 16 (FA 5C) per 500.000 che passano da un programmato di 9.550.550 (quota pubblica) a un programmato di 9.050.550 (quota pubblica). La misura è stata attivata nei Progetti integrati di filiera agroindustriali e forestali (tre bandi), nei Progetti strategici dei Gruppi operativi, nei Progetti integrati territoriali, nella Strategia d'area e infine come bando singolo sottomisura 16.9 Diversificazione attività agricole in attività riguardanti assistenza sanitaria, integrazione sociale. Si ritiene pertanto necessario rimodulare le risorse programmate della misura.
- Riduzione delle risorse programmate sulla misura 20 "Assistenza tecnica" per € 1.000.000 che passano da un programmato di 12.847.733 (quota pubblica) a un programmato di 11.847.733 (quota pubblica). Con la misura sono stati attivati i servizi di informazione e pubblicità, il servizio di assistenza tecnica e di valutazione del programma. Si ritiene pertanto necessario rimodulare le risorse programmate della misura per l'attivazione della misura 21.
- Riduzione delle risorse programmate sul tipo di operazione 4.4.1 "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità" per 1.850.000, che passano da un programmato di 14.492.991 (quota pubblica) a un programmato di 12.642.991 (quota pubblica). L'operazione è stata attivata nei Progetti integrati territoriali, nel bando multimisura per l'attuazione della Strategia d'area interna Garfagnana/Lunigiana e come bando singolo. Si ritiene pertanto necessario rimodulare le risorse programmate per l'attivazione della misura 21.

- Riduzione delle risorse programmate sul tipo di operazione 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole per 1.350.000”, che passano da un programmato di 7.137.850 (quota pubblica) a un programmato di 5.787.850 (quota pubblica). L’operazione è stata attivata come bando singolo nel 2018 e sono state ammesse a finanziamento tutte le domande presentate. Si ritiene pertanto necessario rimodulare le risorse programmate per l’attivazione della misura 21.
- Riduzione delle risorse programmate sul tipo di operazione 4.1.3 “Partecipazione progettazione integrata delle aziende agricole” per 1.888.404, che passano da un programmato di 127.024.220 (quota pubblica) a un programmato di 125.135.816 (quota pubblica). L’operazione è stata attivata nei Progetti integrati di filiera (bandi 2015 e 2017). Si ritiene pertanto necessario rimodulare le risorse programmate per l’attivazione della misura 21.
- Riduzione delle risorse programmate sulla sottomisura 8.4 “Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” per 1.500.000, che passano da un programmato di 26.246.045 (quota pubblica) a un programmato di 24.746.045(quota pubblica). La sottomisura è stata attivata con bando singolo nel 2015 e nel 2017. Si ritiene pertanto necessario rimodulare le risorse programmate per l’attivazione della misura 21.
- Riduzione delle risorse programmate sulla sottomisura 5.2 “Ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità, avversità ed eventi catastrofici” per 1.000.000, che passano da un programmato di 7.187.210 (quota pubblica) a un programmato di 6.187.210 (quota pubblica). La sottomisura è stata attivata con bando singolo nel 2019 e nel 2020. Si ritiene pertanto necessario rimodulare le risorse programmate per l’attivazione della misura 21.

9.c. Expected effects of the amendment

La rimodulazione delle risorse programmate disponibili nel piano finanziario del Programma, ha l’obiettivo di assegnare risorse alla una nuova misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” al fine di dare una risposta alla situazione di crisi determinata dall’emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19 prevedendo un sostegno a favore degli agricoltori e alle PMI.

9.d. Impact on the change on indicators

Si veda l’apposito emendamento del capitolo 11.

9.e. Relationship between the change and the PA

Non pertinente

10. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: aggiornamento capitolo 11 Piano indicatori per adeguamento con piano finanziario

10.a. Title of the amendment: aggiornamento capitolo 11 Piano indicatori per adeguamento con piano finanziario

Si veda il capitolo 11 in allegato (**Allegato G**). Le modifiche intercorse sono segnalate in modalità revisione rispetto alla versione 8.1 del Psr (attualmente vigente).

10.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Allineare gli indicatori in base alle modifiche proposte nel capitolo 10 "piano di finanziamento".

10.c. Expected effects of the amendment

Allineare gli indicatori in base alle modifiche proposte nel capitolo 10 "piano di finanziamento"

10.d. Impact on the change on indicators

Si veda l'allegato.

10.e. Relationship between the change and the PA

Non pertinente

11. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: aggiornamento del capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato"

11.a. Title of the amendment: aggiornamento del capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato"

Si aggiorna la tabella di cui al capitolo 13, con riferimento alle modifiche intercorse al capitolo 10 "piano di finanziamento", relativamente alle righe delle misure 2, 4, 6, 8, 16, all'introduzione della M21 e ai totali. Si vedano parti barrate e in grassetto:

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Aiuto di Stato n. SA 34625(2012/N) - Misura 111; Aiuto di Stato SA. 46177 (2016/XA) - sottomisura 1.1; Aiuto di Stato SA 47864 (2017 XA) – sottomisura 1.2; SA. 49744 (2017/XA)-De minimis altri interventi; altri aiuti in corso di definizione	2.525.539,00	3.331.461,00		5.857.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle	Aiuto di Stato n. SA 34629(2012/N) - SA 52009/2018 - Misura 114 dei programmi di sviluppo rurale regionali 2007-13 "Utilizzo dei servizi di consulenza nell'ambito del settore	6.150.205,60 4.425.405,60	8.112.794,40 5.837.594,40		14.263.000,00 10.263.000,00

<i>aziende agricole (art. 15)</i>	<i>forestale; Altri aiuti in corso di definizione</i>				
<i>M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)</i>	<i>de minimis</i>	<i>812.600,00</i>	<i>1.071.900,00</i>		<i>1.884.500,00</i>
<i>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</i>	<i>De minimis; SA. 46758 (2016/XA) per tipo di operazione 4.3.2; altri aiuti in corso di definizione</i>	<i>19.601.921,00</i> <i>18.787.641,00</i>	<i>25.857.079,00</i> <i>24.782.955,00</i>		<i>45.459.000,00</i> <i>43.570.596,00</i>
<i>M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)</i>	<i>non pertinente</i>				
<i>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</i>	<i>de minimis; altri aiuti in corso di definizione</i>	<i>23.414.160,00</i> <i>21.516.880,00</i>	<i>30.885.840,00</i> <i>28.383.120,00</i>		<i>54.300.000,00</i> <i>49.900.000,00</i>
<i>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</i>	<i>S.A. N.34199/2012 - Piano digitale - banda ultra larga;SA 41647 (2016/N) – Italy – Strategia Banda Ultralarga; De minimis per altri interventi; Altri aiuti in corso di definizione</i>	<i>19.455.744,00</i>	<i>25.664.256,00</i>		<i>45.120.000,00</i>
<i>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</i>	<i>SA31031(N220/2010);SA.31092(N250 /2010);SA43430;SA43429;SA.46260;SA46210;SA47896;SA48928;SA50442; SA51793;SA52356;impegni in transiz.; De minimis per altri interventi;</i>	<i>57.292.595,36</i> <i>56.645.795,36</i>	<i>75.575.204,64</i> <i>74.722.004,64</i>		<i>132.867.800,00</i> <i>131.367.800,00</i>
<i>M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)</i>	<i>Non pertinente</i>				
<i>M11 - Agricoltura biologica (art. 29)</i>	<i>Non pertinente</i>				
<i>M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri</i>	<i>Non pertinente</i>				

vincoli specifici (art. 31)					
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)					
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Solo impegni presi nella vecchia programmazione (trascinamenti): aiuto N 253/2010.	697.897,20	920.602,80		1.618.500,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	De minimis; altri aiuti in corso di definizione	16.884.705,00 16.669.105,00	22.272.774,00 21.988.374,00		39.157.479,00 38.657.479,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	De minimis per il finanziamento, nell'ambito delle sottomisure/tipi di operazione attivati dai Gal all'interno delle Sisl (sottomisure 19.2 e 19.3), di interventi collegati a prodotti non presenti nell'Allegato I del TFUE; SA.56027 (2019/XA) – sottomisura 19.2 - tipo di operazione 4.3.2.	7.761.600,00	10.238.400,00		18.000.000,00
M21 - "Eccezionale aiuto temporaneo per gli agricoltori e le PMI operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19"	De minimis – Reg. 1407/2013 e ss.mm.ii	7.497.880,00	9.890.524,00		17.388.404,00
M113 - Prepensionamento	Non pertinente				
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	Non pertinente				
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	Non pertinente				

11.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Allineare la tabella 13 alle modifiche del capitolo 10 “Piano di finanziamento”.

11.c. Expected effects of the amendment

Allineare la tabella 13 alle modifiche del capitolo 10 “Piano di finanziamento”.

11.d. Impact on the change on indicators

Nessun impatto sugli indicatori.

11.e. Relationship between the change and the PA

Non pertinente